



BIBLIOTECA  
COMUNALE  
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO  
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE  
**CARITRO**  
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO, *Nuovi statuti, & provisioni municipali, che riformano il tempo della fiera di Santo Michele, & regolano le cause de concorsi de creditor in qual si voglia evento, & emergenza, d'osservarsi nella citta di Trento, & sua podestaria. Publicati, l'anno MDCXL, Trento, Lorenzo Collini, 1640.*

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I c 81

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/154>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TARENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

# NVOVI STATVTI.

& Prouifioni municipali, che riformano il tempo  
della fiera di Santo Michele, & regolano le  
cause de concorsi de Creditori in qual fi  
uoglia euento, & emergenza, d'offeruarfi  
nella CITTA di TRENTO,  
& sua Podestaria. Publicati, l'anno  
M D C X L,



In Trento, per Lorenzo Colino. MDCxxxx.

---

Con Licenza de Superiori.



CAROLVS Emmanuel Madritius Dei Gratia  
Episcopus Princepsq; Tridenti.



um res humanæ ita à natura constitutæ sint, ut perpetuam rerum vicissitudinem complectantur, & casuum in dies emergentium uariatio, legum quoq; & Statutorum immutationem exposcat, ideoq; Mag. ac Honorabiles Fideles Nobis dilecti huiusce nostræ Tridentinæ Ciuitatis Consules, re ipsa experti, initium nundinarum à iure municipali sub cap. 136. lib. p. in ciuil. indictarum, quòd in diem Diui Michaelis annuatim eadebat, præsentium temporum publico commercio ualdè incommodum contingere, & præallegatum Statutum in ea parte reformatione indigere, eandem modo infrascripto compositam, & conceptam, confirmandam exhibuerint. Nos, qui pari studio Ciuium, ac subditorum nostrorum commoda exoptamus, & in ijs promouendis, ex animo gaudemus, & lætamur, Supplicantium precibus libenter annuentes, municipale præfati Statuti sub cap. 136. quoad dies nundinales ibidem præscriptos, & Statutos, reformatos, ut supra Nobis porrectam auctoritate nostra approbandam, & confirmandam deliberauimus, prout presentium uigore approbamus, & confirmamus, præcipientes, ut deinceps inuiolabiliter obseruetur; Iure nostro, ac Ecclesiæ, & successorum nostrorum, & Superioritate semper Salua; Concessa facultate, ut hæc omnia ad omnium notitiam facilius perueniant, illa publicandi In quorum fidem hæc fieri, nostrique Sigilli iussimus, & fecimus appressione communiti. Datum Tridenti ex Arce nostra Boni Consilij die 25. Iunij Anno 1640.

Hic Sequitur tenor municipalis reformationis confirmatæ.

Quoniam nundinæ Sancti Michaelis de mense Septembris à Statuto Sub cap. 136. in lib. p. ordinatæ, propter uindemias eo tempore ut plurimum incidentes non sine magno Ciuium, districtualium, forensium, ac Mercatorum incommodo obseruantur, & pars maior tum hominum, tum animantium in exercitijs ruralib; tunc occupata detinetur, adeo ut ex nundinis prædictis exiguum emolumentum percipiat.

tur Hinc nos Consules, & Prouisores Ciuitatis Tridenti publicæ utilitati, & commodo uniuersali Studentes, ac communi bono prospicere cupientes, re sæpius discussa, & maturè considerata, consultisque etiam prudentioribus, & tam in theoricis, quam in praxi magis uersatis uiris, reformantes in hac parte tantum Statutum præallegatum, sequens condidimus, & edidimus, attento assensu, & approbatione Illustrissimi & Reuerendissimi D. CAROLI Emmanuelis Madrutij Episcopi & Principis Tridenti Domini nostri gratiosissimi.

**S**tatuimus igitur, & ordinamus quòd ieiuniorum aliàs incipientes in Festo Sancti Michaelis de mense Septembris, futuris temporibus semper, & inuolubiliter fiant, & obseruentur in die festo Sancti Matthæi Apostoli eiusdem mensis, duraturæ dies decem continuos sub iisdem qualitatibus, immunitatibus, modis, & formis, quibus antea celebrabantur, excepto solummodo tempore, cuius duntaxat respectu Statutum in cap. 136. lib. primo reformamus, eodem in reliquis firmo permanente in omnibus, & per omnia.

Loco  Sigilli

Ad mandatum Illustrissimi & Reuerendissimi  
Domini Domini Episcopi, & Principis In Consilio,

Felix Alberti Cancellarius

Reformatio præscripta publicata fuit de uerbo ad uerbum per Ioannem Cozzai Magnificæ Communitatis Tridenti publicum uiatorem preconiæ, & intelligibi i eius uoce ad mei Notarij, & Cancellarij subscriptam, in huius Tridentinæ Ciuitatis solitis, & consuetis locis plateæ magnæ, macelli, & Cantoni, campanæ magnæ turris communis pulsū præcedente, pluribusque ictibus subsequenter, tubæ sono, iuxta antiquissimam obseruantiam præmissa magna personarum copia congregata, & audiente in omnibus, & per omnia ut antè, Die XXVI. Iunij Anno Domini M.D.CXL & illius copia in albo Pretorio, & ad portas Ciuitatis affixa, ut idem uiator retulit mihi Notario.

Sebastianus Sicilianus Notarius, & Cancellarius Magnificæ Communitatis  
Mandato.

FINIS.

**P**erche le medeme leggi non seruono basteuolmente in tutti li secoli, secondo la variatione de tempi, e costumi de Popoli deuonsi aggiustate ampliando, ò limitando l'antiche, e facend' introduzione de nuoue conforme, che la necessit  del buon gouerno ricerca. Quindi prudentissimamente gli nostri antenati hauend'   cuore la giustitia & il publico bene, hanno composto, e compilato li Statuti, e quelli pi  uolte riformati, per proueder   quelli disordini, che prima non preuissi dal giro del tempo sono stati scoperti. M  perche non   possibile far tante leggi, quanti sono gli articoli, e casi che nascono, & essendosi percio, dopp  l'ultima riforma introdotti, & fatti molto frequenti, e famigliari li concorsi de Creditori, ch'   quei tempi   mai,   rare uolte accadeuano, cagionati per il pi  malitosamente da quelli, che non contenti d'hauer malamente dissipate le proprie facult , cercano di consumar anco l'altra sostanze oppignorando, uendendo, & in altri modi obligando nascosamente li medemi beni   pi  persone con false asserzioni, che siano liberi d'altri aggrauj, con ridursi poi finalmente   far cessione de beni,   persuader le moglie,   figlioli,   far l'estrattione di dote, ouero morendo lasciano occasione alli heredi d'acceptare l'heredit  loro con beneficio di legge, ed'inuentario, d'onde poi gli Creditori, pendente il concorso, restano con suo danno so spesi nell'essattione, e molti restano in tutto esclusi, e priui de suoi legittimi crediti,   tuttauia durante il giudicio, gli frutti, che dourebbono seruire al pagamento de debiti, & particolarmente in estintione d'affitti, liuelli,   interessi annuali, uengono raccolti, e consumati da debitori, quali anco prima espilano l'heredit  trasportando, e uendendo le robbe migliori, & allongano pi , che puono la speditione giudiciale, per goder in mentre l'entrate senza pagar alcuno, il che tutto risonda   solo pregiudicio de posteriori Creditori.

Per tanto Noi Consoli, e Proueditori della Citt  di Trento desiderosi di promouer l'utilit  publica, e proueder, per quanto sia possibile, alla malitia de sodetti debitori, & all'indennit  de Creditori, si per debito

dell'

3  
dell'Officio nostro, come per istanze fatteci da' molti Cittadini habbiamo con matura ponderatione composta l'infrascritta CONSTITVTIONE, d'esser inuiolabilmente obseruata per STATVTO, stante la benigna, e gratiosa approbatione, & confirmatione dell' Illustrissimo, & Reuerendissimo Sig' Monsignor CARLO, Emmanuel Madruzzo Vescouo, e Prencipe nostro clementissimo.

Si stauisse adonq, & ordina, che qual si uoglia herede, qual pretende accettare l'heredità con beneficio di legge, & inuentario, sij tenuto in termine de giorni trenta continui, doppo la morte del defonto, se gli heredi saranno presenti, & se saranno assenti, dal giorno, ch' hauranno hauuto, ò potuto verisimilmente hauer notizia della morte, principiare, e finire l'inuentario de tutti gli beni, & quando in detto tempo non habbi sodisfatto, s' intendi priuo del sodetto beneficio, & s' habbi per assoluto repudiante, ò accettante conforme poich' egli da se stesso, ò ad istanza de Creditori si dichiararà con parole, ò con fatti esplicanti la sua uolonta, uolendo che la sola insistenza in tal caso, nelli beni del defonto, serui à dichiararlo, & farlo assoluto herede, & l'istesso anco operi l'asportatione, ò espilatione de qual si uoglia roba hereditaria. E per facilitare la confertione del sodetto inuentario, si dichiara, che possi, e debba ualersi di Notaro publico matricolato, con l'assistenza di due delli Deputati che d'anno in anno saranno al numero di quattro eletti con giuramento da Noi, & nostri Successori, per cautione de Creditori, à quali s'assegnano per la lor fatica Ragnisi due al giorno nella Città senza altre spese, & nelle Ville Ragnisi quattro comprese le spese, ordinando, che nel modo predetto, senza altra citatione de Creditori sii legitimo, e valido, & in altra maniera non giouii all'herede tanto, quanto se non fosse, fatto & s' habbi per nullo ipso iure. Aggiungendo, che nelle mani del sodetto Notaro prestil giuramento di far fedelmente l'inuentario sodetto, sotto pena del peccgiurio, & altre legali.

Fatto poi l'inventario nel termine è forma predetti, habbi tempo altri giorni uinti continui à deliberare se uole accettare l'heredità con il beneficio soprascritto, e fatta la deliberatione auanti il Sig. Giudice ordinario trà gli sodetti uinti giorni, debba in termine de giorni trè immediate susseguenti alla detta deliberatione far publicare gli proclami per cia. e gli Creditori al concorso, e ueder deputare vn Depositario de beni per il primo giorno non feriato cadente doppò gli sodetti trè, altrimenti non adempite le cose premesse resti priuo del beneficio antescritto, e s'habbi per accetante, ò repudiante assoluto come di sopra: Ecceituando però gli minori d'anni dieceotto non prouisti di Tutore, ò Curatore, à quali minori correr debba il tempo prefisso de giorni trenta doppo che saranò proueduti di Tutori, ò Curatori, restando quant' alli Maggiori fermo il tempo prefisso di sopra, lasciando però fermi li uinti à deliberare, senza puoter esser restituti in integrum per causa della Minorità, ignoranza, ò qualunque altra causa, niuna ecceutuata, auertendo, che chiunq. eccederà l'età sodetta d'anni dieceotto nelli premessi casi, sarà tenuto per maggiore, non ostante la dispositione d'altri Statuti, e della legge comune, e possi il Giudice tant' ex Officio, quant' ad istanza d'ogni Creditor sigillare, ò in altro modo cautare gli beni del detto assente herede così per suo interesse, come per sicurezza de Creditori.

Et accettera l'heredità con il beneficio predetto, e fatti gli proclami come di sopra, subito resti detto herede priuo dell' amministrazione, e maneggio de tutti gli beni, il quale sii dato, e conferito la prima audienza che caderà in uirtù di detti proclami, à persona confidente deputata dal Sig. Podestà con il consenso della maggior parte de Creditori, intendendo la maggior parte non rispetto al numero delle persone, m' alla quantità de crediti. Il qual Administratore tenghi fedel conto, e custodia, dando essito alle entrate à suoi tempi, e conforme al giudicio che sarà fatto, faccia la restitutione à chi li deve, e per le sue fatiche gli sii assegnata conueniente recognitione, in arbitrio del sodetto Sig. Podestà, hauendo riguardo alla quantità, e qualità dell'

heredità, e beni sodetti, con questo però che gli figliuoli primi gradus, in euento che pretendono l'insistenza negli beni hereditari per la dote materna, ouero l'istessa loro madre moglie del defonto, possono insistere solamente per la quantità di dote, che mostrano esser legitima, il che solo si concede per privilegio dotale, con esclusione de fideicommissarii, & ogn'altri pretendenti quali douanno attendere l'essito della causa, e riceuer di mano del Depositario rappresentante l'herede, la loro soddisfazione, la qual insistenza, & assignatione de beni debba esser con decreto Pretorio, senza pregiudicio de Creditori, douendo in fine esser tutto regolato dalla sentenza diffinitua, che sarà fatta sopra il concorso & sino tanto che hauranno prouato legitimamente la pretesa dote, resti l'amministrazione totale de tutti gli beni al Depositario.

Et fatta la deliberatione nel termine come di sopra d'accettare l'heredità con il sodetto beneficio di legge & inuentario, faccia esso herede citare tutti li Creditori per editto publico d'esser affisso nel albo Pretorio, che termine giorni dieci vtili, ne quali effectiuamente il Sig. Podestà darà publica audienza nel salone ordinaria, comparino in giudicio, facciano le sue dimande, & la giustificatione di quelle, altrimenti passati gli sodetti dieci giorni niuno possi piu comparere, e doppò il corso d'altri giorni otto continui immediati senza altra citatione, e senza oppositione, ò ecceptione veruna s'intendi concluso in causa, e sij tenuto il Notaro doppò detta conclusione presentar il processo in termine de giorni tre parimente continui, e poi il Giudice debba in vn mese pre-emptoria mente far la sentenza diffinitua, sotto pena di perderle sportole, & il Notaro le mercedi del processo, nè possi doppò la publicatione di detta sentenza ammetter alcuno sotto qual si uoglia causa, ò beneficio di restitutione, ò altri pretesti à comparere, ò meglio prouar le sue azioni, oltre giorni quindici continui, trà quali habbiasi à terminare omninamente il concorso, & s'intendi imposto à tutti perpetuo silenzio, & si facciano li pagamenti conforme à detta sentenza, saluo che se fosse interposta da qualcheduno l'appellatione, la quale non possi esser prorogata oltre mesi tre doppò l'introductione di quella,

uolendo che nelli sudetti trè mesi, si facci la contestatione, la conclusione in causa, & la sentenza diffinitiuua, altrimenti s'intendi deserta ipso iure, & facto, ne s'ammetti scusa, ò altra eccectione in contrario, se non procedesse l'impedimento dal Giudice, il quale non possi differire detta sentenza oltre altri giorni quindeci pur continui doppò gli sodetti trè mesi, sotto pena di perder parimente le sportole, & di reffar li danni à chi ne patisse per colpa sua.

In quanto poi alli concorsi, che si fanno per l'heredità giacenti, s'ordina che il Giudice sù tenuto ad istanza di qualongq. interessato in detta heredità dare vn Curatore idoneo con il consenso della maggior parte de Creditori come sopra s'è detto, facendoli per editto publico citare à tall' effetto, in contumacia de quali prouederà ex officio, & arbitrio, e comparendone parte, atternderà al consenso della maggior parte de presenti, assignando però termine habile à comparere, il qual Curatore subito costituito in spatio de giorni trè debbi far publicare li proclami citatorii per chiamar gli Creditori al concorso, & sotto giuramento facci l'inuentario in termine de giorni dieci doppò la di lui deputatione con l'assistenza del Notaro, e Deputati come di sopra, incaminando, & terminando il giudicio di detto concorso nel modo, e tempo prescritto alli detti heredi con beneficio di legge, & inuentario, il che similmente sarà offeruato nelle cessioni de beni, Aggrauando di piu il Cedente, che in termine de giorni trè doppò la cessione debba egli à sue spese far citare gli Creditori con publico editto à uer deputar il Curatore à beni cessi nella forma predetta, il quale poi offerui quanto di sopra è prescritto, & in altra maniera il detto Cedente non possi godere il beneficio della cessione, dechiarando anco il detto beneficio non competisca à quelli, che dolosamente, ò fraudulentemente hanno fatto contratti ò debiti per estinguerli poi maliciosamente con la cessione, quali di piu douranno esser puniti nelle pene legali, e Statutarie, & inoltre di corda, berlina, prigionia, galera, ò altre corporali in arbitrio del Giudice secondo la qualità del fatto, derogando in questi casi alli Statuti antichi, & particolarmente al

cap. 105. del libro primo, replicando anco ciò, che rispetto alla priuatione del possesso, & insistenza pretesa per gli beni dotali nel primo capo habbiamo determinato.

E perche è frequentissimo il concorso de creditor: che uien instituito scotto pretesto d'extrahere le doti per l' imminente pouertà de Mariti uiuenti, quali per il più colludendo con le molie distrahendo gli beni l'effortano à pretender l'extration predetta, come fanno anco il medemo con li figlioli delle moglie defonte, passando trà d'essi di concerto à danni de Creditori. Percio uolendosi ancho à quest' abuso porger timedio, si commanda che uenuto, e prouato il caso di farne l'extratione pretesa secondo al Statuto nel Cap. 78. ciuil. la Moglie, ò Figlioli in tempo de giorni trè doppò la declaratione fatta dal Giudice in conformità del detto Statuto di puoter extraher le doti, debba far citare gli Creditori per publico editto à ueder depurare il Depositario de beni, uolendo che in ciò, com'anco in tutt' il giudicio tanto della prima istanza, come dell' appellatione s'ì osseruato tutto quello, che nelli capi antecedenti s' hà stabilito, il che anco s' intendi rispetto all' insistenza nelli beni del marito per la quantità solamente giustificata come d' auanti delle pretese doti, non uolendosi in modo alcuno, ch'egli senza il consenso espresso della maggior parte de Creditori, durante il giudicio, del concorso habbi il possesso de beni, poi che probabilmente, & ordinariamente quando uengono intentate simili extrationi sono già talmente obligati ad altri, che rare uolte bastano al pagamento de Creditori predetti: Volendo anco che le pene sopra coniate nel ponto della cessione habbino luoco contro gli Mariti, Molie, ò Figlioli, che commetteron fraude, ò dolo in qualunque modo circa l'extratione premissa di dote.

E perche nelli sodetti concorsi d'heredità tant' accettate con beneficio de legge, & d' inuentario, quanto giacenti, com' anco d' extrationi, ò cessioni de beni ordinariamente ui sono molti Creditori d'affitti eretti conforme il tenor della Bolla di Pio Quinto, & delle constitutioni dell' Illustrissima e Reuerendissima, Superiorità.

Pertanto douendo questi riceuer il pagamento de loro capitali in tanti beni del concorso contro la natura d'essi affetti, meschiando l'equità con il rigore, s'ordina che detti beni gli siano assignati, con il quarto di più del giusto valore à stima de periti per il capitale solamente, intendend' il valore giusto rispetto al fondo in se stesso, & non altrimenti, al frutto in raggion di sette percento, come nella costitutione d'essi affetti si ricerca, salua però la licitatione à posteriori Creditori conforme al statuto cap. 75. ciuil. Volend'anco che li liuelli restino sempre addossati alli fondi oue sono assicurati, transcant ad quoscunq; ne possi di quelli esser fatta la francatione con danari, ò beni del concorso contro la uolontà del padrone del diretto, douendo però esser stimato il loro capitale per defalcarlo dal prezzo del fondo, accio non resti aggrauato quello, à cui uen assignato.

Et accio gli Creditori anteriori non ricuino danno dalle spese che fanno li posteriori, le quali de Stilo ordinario uengono giudicate nel primo luoco, perciò si commanda che gli Aduocati, Procuratori & Notari conseguiscano sopra gli beni del concorso le loro mercedi solamente per quella portione & rata, che saranno pronontati Creditori nella sentenza.

Volendo, e dichiarando, che la presente CONSTITVTIONE, e STATVTO s'offerui inuiolabilmente in cadauno delli capi sodetti, sotto le pene di perder non solo gli beneficii premessi, m'anco di nullità de tutti gli atti ipso iure senza puotergli più rinouare anco pagando le spese, e possino in tal caso esser conuenuti detti heredi, cessionarii, ò altri, come debitori ordinarii priui de priuileggi, altrimenti competenti con la forma prescritta da statuti, e leggi communi, & si possi procedere contro gli dolosi, e delinquenti, e punirgli nelle pene sopradette, & ciò s'intendi, & habbi luoco, in tutte le cause presenti, pendenti, e future rispetto alli atti che restano da fare.

CONFIRMACIO.

CAROLVS. Emmanuel Madrutius, D. G. Episc. Princepsq; Tridenti. Sicuti eorum licentia, qui patrimonio decoco, uel saltem sub ea specie creditores debita solutione defraudant, contrahentium fidem exurit,

com-

commerciorumq; libertatem grauissimè lædit, ita tanquam publicæ rei, uel maximè periculis cohiberi oportet. Vnde Magnificorum, & Honorabilium fidelium Nobis dilectorum huius nostræ Ciuitatis Consulum eam in rem adhibitam uigilantiam, & Studium approbantes, municipalem prouisionem de super eorundem industria consarcinatam, & conceptam, modoq; quo supra Nobis exhibitam, re per Consiliarios nostros maturè prius discussa, Consularibus precibus graciosè annuentes confirmandam decreuimus, pro ut auctoritate nostra in his scriptis confirmamus, & approbamus, iubentes sic confirmatam in vim Statuti, & municipalis legis observari, non obstantibus quibuscunq; contrariis quibus per præsentibus nostras derogamus, & derogatum esse uolumus. Iure tamen nostro, Ecclesiæ nostræ, ac successorum nostrorum Superioritate semper salua. Quæ ut ad omnium notitiam facilius perueniant, facultatem concedimus publicandæ, & publicis typis demandandæ. In eius rei testimonium hasce litteras fieri fecimus, nostri sigilli impressione Communitas.

Datas Tridenti ex Arce nostra boni consilij Die vij. Septembris 1640.

Ad mandatum Illustrissimi, & Reuerendissimi. DD.

Epi. copi, & Principis in Consilio.

loco ✠ sigilli.

Felix Alberti Cancellarius.

Publicatio.

In Christi nomine. Præscriptum Statutum, & constitutio publicata fuerunt de uerbo ad uerbum per Ioannem Cozzai Magnificæ Communitatis Tridenti publicum viatorem præconia, & intelligibili eius uoce ad mei Notarij, & Cancellarij subscripti dictamen in Tridentinæ Ciuitatis locis solitis, & consuetis, nempe ad plateam magnam, macellum, & cantonum præcedente campanæ magnæ turis communis pulsu, cum pluribus ictibus subsequentibus, & tubæ sono, iuxta antiquissimam obseruantiam, præmisso, magna personarum copia congregata, astante, & audiente in omnibus, & per omnia ut ante. Die Lunæ decima Septembris, Anno Domini. M. DC. XL.

Sebastianus Sicilianus Notarius Mag. Communitatis Cancell. mandato.

Finis.



P/9134

# NVOVI STATVTI

& Prouifioni n  
della fiera di  
cause de co  
uoglia euen  
nella CI  
& sua P

ano il tempo  
golano le  
n qual fi  
feruarsi  
TO,  
l'anno



In Trento, P

MDCxxxx.

Co

riori.

